



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Regolamento per la certificazione delle agenzie per il lavoro marittimo italiane che svolgono attività di reclutamento della gente di mare

- VISTA la Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza Generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno - Regola 1.4 "Reclutamento";
- VISTA la Legge 23/09/2013 n. 113 concernente Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, di seguito denominata Convenzione OIL MLC 2006;
- VISTA la Legge 4 aprile 1977, n. 135 concernente Disciplina della professione di raccomandatario marittimo, come modificata dal D.P.R. 18 dicembre 2001, n. 483;
- VISTO il D.P.R. 18 aprile 2006, n. 231 concernente Regolamento recante disciplina del collocamento della gente di mare, a norma dell'articolo 2, comma 4, del D.LGs, 19 dicembre 2002, n. 297;
- VISTO il Decreto Direttoriale 17 giugno 2013, n. 13, concernente l'istituzione del Servizio Ispettivo del Lavoro Marittimo, con la definizione delle linee guida e delle procedure per le verifiche ispettive connesse al controllo delle condizioni del lavoro dei marittimo imbarcati sul naviglio nazionale;
- VISTA la Circolare Titolo Gente di mare Serie XIII n. 17 del 17/12/2008 - prot. n. 13452 del 30/7/2013 concernente Modifica del Modello di convenzione di arruolamento di cui all'Allegato 23 alla stessa;
- VISTA la Lettera Circolare prot. n. 14124 del 12/8/2013 concernente la Modifica del Modello di convenzione di arruolamento stipulata in località estera dove non sia presente Autorità Consolare - Art. 329 C.N. - di cui all'Allegato 3 della Circolare Titolo Gente di Mare Serie XIII n. 18 del 13/12/2010;
- VISTO il D.M. 29 novembre 2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- VISTO il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 concernente Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità dello Stato di Bandiera ai fini della conformità alla Convenzione sul Lavoro Marittimo del 2006 e della sua applicazione.
- VISTO l'articolo 2, comma 1. lettera a) del Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 che definisce "Autorità Marittima Centrale" il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTO l'articolo 2, comma 1. lettera b) del Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 32 che definisce "Autorità Competente Locale" gli Uffici Marittimi Periferici retti da Ufficiali del Corpo delle Capitanerie di Porto, anche per le navi che scalano porti esteri;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

CONSIDERATO che la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d'acqua interne è competente per attuare le disposizioni della Convenzione del Lavoro Marittimo n. 186 del 2006;
RITENUTO necessario definire, anche in conformità alle disposizioni della Convenzione OIL MLC 2006, le procedure per la certificazione delle Agenzie italiane del Lavoro Marittimo la cui attività è finalizzata al reclutamento della gente di mare;

DECRETA

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto disciplina le modalità di accreditamento e monitoraggio dei servizi di reclutamento di marittimi finalizzato al rilascio del Certificato di Conformità alle Agenzie Italiane per il Lavoro Marittimo, di seguito denominate Agenzie.

Art. 2

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica a tutte le Agenzie che si occupano del reclutamento di personale marittimo.

Art. 3

Autorità competenti

1. Autorità Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto Marittimo e per vie d'Acqua Interne che", d'intesa con l'Autorità Competente Locale, indicata al comma 2 del presente articolo, rilascia il *nulla osta* all'emissione del Certificato di Conformità alle Agenzie Italiane del Lavoro Marittimo per il Reclutamento della Gente di mare in conformità con le disposizioni della Convenzione OIL MLC 2006 ed è responsabile a livello internazionale dell'implementazione della stessa;
2. Autorità Competente Locale: Capitaneria di Porto del luogo dove ha sede l'Agenzia Italiana per il reclutamento della Gente di mare, che rilascia il Certificato di Conformità.

Art. 4

Requisiti per l'accreditamento

1. Per ottenere l'accreditamento, l'Agenzia richiedente deve:
 - a) essere iscritta nell'elenco professionale dei Raccomandatori Marittimi previsto all'art. 6 della Legge 4 Aprile 1977, n. 135 presso la Camera di Commercio competente
 - b) essere iscritta all'albo delle Agenzie per il lavoro ai sensi del D.M. 29 novembre 2013 presso il Ministero del Lavoro;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

- c) aver implementato un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) attivo e completamente operativo Iso 9001;
 - d) aver adottato un Manuale che descriva le modalità di gestione delle attività di reclutamento di personale marittimo e contenga i richiami alle relative procedure documentate.
2. Il Manuale deve descrivere tutti i processi e le loro interazioni, le risorse impiegate e i procedimenti posti in atto per l'erogazione del servizio oggetto di verifica.

Art.5

(domanda per l'accreditamento - Istruttoria per l'istanza)

1. L'Agenzia che desidera ottenere l'accreditamento, iscritta presso una Camera di Commercio, nell'albo dei Raccomandatori Marittimi nonché nell'albo delle Agenzie per il Lavoro ai sensi del D.M. 29 novembre 2013, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dovrà indirizzare apposita istanza, firmata dal proprio rappresentante legale, all'Autorità Competente Locale e, per conoscenza, all'Autorità Centrale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fornendo i seguenti dati essenziali ed indicando, altresì, la sede centrale nonché le eventuali sedi decentrate:
- a) caratteristiche generali dell'Agenzia;
 - b) implementazione di un Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) in conformità alla ISO 9001 del quale dovranno essere riportati i dati concernenti la relativa certificazione ottenuta;
 - c) numero delle sedi oggetto della certificazione, compreso il nome e gli indirizzi della/e localizzazione/i fisica/fisiche nel rispetto della relativa autorizzazione ricevuta;
 - d) processi aziendali e risorse loro dedicate;
 - e) eventuali relazioni con altre Società di più grandi dimensioni;
 - f) processi affidati all'esterno utilizzati dall'Agenzia che influenzino la conformità ai requisiti;
 - g) eventuali certificazioni già ottenute (dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativamente all'iscrizione all'Albo delle Agenzie per il Lavoro);
 - h) utilizzo di eventuali prestazioni di consulenza.
2. Al ricevimento dell'istanza, corredata dei necessari allegati di cui al precedente paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità Competente Locale, verifica la completezza della documentazione e procederà all'esecuzione della visita ispettiva iniziale presso la sede centrale, campionando, se necessario, le eventuali sedi decentrate.
3. A seguito dell'attività ispettiva, l'Autorità Competente Locale redigerà apposito verbale di ispezione nel quale esprimerà l'eventuale parere favorevole che, congiuntamente alla documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, dovrà essere trasmesso all'Autorità Centrale che, qualora ricorrano i presupposti, esprimerà il proprio *nulla osta* al rilascio del Certificato di Conformità.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Art. 6

(Rilascio e validità della certificazione di conformità)

1. L'esito favorevole della visita ispettiva iniziale, previo *nulla osta*, da parte dell'Autorità Competente Centrale, determina il rilascio del Certificato di Conformità ai requisiti previsti dal Titolo 1- Regola 1.4 della Convenzione OIL MLC 2006 (allegato 1 al presente decreto), a cura dell'Autorità Competente Locale.
2. Nel certificato sono riportati il nome e l'indirizzo dell'Agenzia, nonché quelli delle sedi decentrate, la data del rilascio e la data di scadenza.
3. Il Certificato di Conformità, indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, ha validità di tre anni a partire dalla data di rilascio della certificazione iniziale o di rinnovo da parte dall'Autorità Competente Locale.

Art. 7

(Rinnovo della Certificazione)

1. Per ottenere il rinnovo della succitata certificazione l'Agenzia dovrà essere sottoposta, previa istanza degli interessati, a nuova visita ispettiva al fine di verificare il mantenimento dei requisiti richiesti dalla Convenzione OIL MLC 2006, in materia di reclutamento del personale marittimo.
2. L'istanza per il rinnovo dovrà pervenire, almeno sei mesi prima della scadenza del Certificato di Conformità.
3. Qualora l'Agenzia non ottemperi alle tempistiche suddette e, quindi, non ottenga il rinnovo del Certificato di Conformità entro i termini di scadenza dello stesso, detto Certificato deve ritenersi scaduto a partire dal giorno successivo alla relativa data di scadenza.
4. L'Agenzia che, dopo la data di scadenza del Certificato di Conformità, intenda nuovamente accedere alla certificazione, deve presentare una nuova domanda seguendo, di regola, l'intero *iter* previsto dall'articolo 5 del presente decreto.
5. In presenza di Non Conformità o di Osservazioni la cui consistenza, a giudizio del/degli Ispettori dell'Amministrazione, sia tale da pregiudicare il corretto funzionamento del sistema di reclutamento, rispetto ai requisiti stabiliti dalla Convenzione OIL MLC 2006, l'Agenzia dovrà necessariamente soddisfare le relative azioni correttive, prima della data di scadenza del Certificato di Conformità.
6. A seguito dell'esito positivo della visita ispettiva di rinnovo, il Certificato di Conformità è riemesso per un ulteriore triennio, a partire dalla precedente data di scadenza del Certificato, a cura dell'Autorità Competente Locale.
7. Inoltre, l'Autorità Competente Locale effettua verifiche periodiche di sorveglianza annuali al fine di accertare il mantenimento dei requisiti di conformità.
8. La prima visita ispettiva periodica di sorveglianza, successiva al primo rilascio del Certificato di Conformità, dovrà essere effettuata con cadenza annuale. Dette visite possono essere effettuate tre mesi prima ovvero tre mesi dopo l'annualità.



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Art. 8

(Visite Ispettive Occasionali)

1. Ogni qualvolta si manifesti un difetto nelle procedure nonché nei processi del Sistema di Qualità dell'Agenzia, ovvero pervengano reclami, a vario titolo, in materia di reclutamento del personale marittimo, l'Autorità Locale Competente può disporre l'esecuzione di visite ispettive occasionali, anche senza preavviso, per verificare il continuo mantenimento dei requisiti stabiliti dalla Convenzione OIL MLC 2006 nonché dalle relative norme nazionali di settore.
2. Analogamente, in occasione di cambiamenti sostanziali nell'Organizzazione dell'Agenzia, nonché delle procedure di reclutamento, dovranno essere effettuate visite ispettive occasionali.

Art. 9

(Comunicazione di eventuali cambiamenti)

1. L'Agenzia deve comunicare tempestivamente all'Autorità Competente Locale eventuali cambiamenti intervenuti su aspetti che possono influenzare la capacità del Sistema di Qualità di continuare a soddisfare i requisiti previsti dalla Convenzione OIL MLC 2006.
2. Queste comunicazioni riguardano, ad esempio, variazioni relative:
 - a) allo stato legale, commerciale, organizzativo o alla proprietà;
 - b) agli indirizzi di contatto della sede centrale e delle sedi decentrate;
 - c) a cambiamenti significativi del sistema di erogazione del servizio di reclutamento di personale marittimo e dei processi.
3. L'Autorità Competente Locale valuta, caso per caso, la necessità di effettuare una visita ispettiva occasionale, secondo i criteri del precedente articolo 8.
4. L'Agenzia in possesso del Certificato di Conformità può, altresì, richiedere una modifica della stessa presentando una nuova richiesta di certificazione corredata della documentazione di cui al precedente articolo 5 del presente decreto, opportunamente aggiornata. L'Autorità Competente Locale si riserva di esaminare le richieste e può disporre una visita occasionale finalizzata al rilascio di una nuova certificazione.

Art. 10

(Particolarità per Agenzie Multisito)

1. L'Autorità Competente Locale rilascia un singolo Certificato di Conformità con il nome e l'indirizzo della sede centrale dell'Agenzia. Sul medesimo Certificato deve essere riportato l'elenco di tutte le sedi decentrate che si occupano della medesima attività di reclutamento.
2. Per eventuali Non conformità e/o Osservazioni rilevate in una singola sede decentrata durante le visite ispettive, l'Agenzia deve valutare se le stesse sono relative a carenze imputabili a più sedi decentrate e se del caso, deve adottare azioni correttive sia presso la sede centrale che presso le stesse.
3. L'Agenzia deve tenere informata l'Autorità Competente Locale sulla chiusura di qualsiasi sede decentrata coperta dalla certificazione. Se tali informazioni non verranno comunicate, l'Autorità Competente Locale potrà valutare se procedere in accordo con quanto previsto dall'art. 12.

ROL



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

Art.11

(Obblighi dell'Agenzia certificata)

1. L'Agenzia deve mantenere la conformità alla Regola 1.4 - Reclutamento-della Convenzione OIL MLC 2006.
2. L'Agenzia deve rendere disponibili agli Ispettori dell'Amministrazione le risultanze delle proprie verifiche interne, comprensive anche della verifica delle sedi decentrate.
3. L'Agenzia deve tenere registrazioni degli eventuali reclami e delle relative azioni correttive intraprese e deve renderle disponibili all'Autorità Competente Locale unitamente alle azioni correttive intraprese a fronte delle Non Conformità e/o Osservazioni scaturite durante le visite ispettive periodiche.
4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità Competente Locale può procedere alla revoca dell'autorizzazione ai sensi del successivo articolo 12.

Art. 12

(Sospensione, ripristino e revoca della certificazione)

1. La sospensione del Certificato di Conformità può avvenire nei seguenti casi specifici:
 - a) se non viene mantenuto attivo e completamente operativo il SGQ;
 - b) se l'Agenzia non consente che siano condotti gli audit programmati alle frequenze richieste;
 - c) se sono riscontrate nel sistema delle Non Conformità non risolte entro i tempi stabiliti dall'Autorità Competente Locale;
 - d) se l'Agenzia non ha rispettato i termini fissati per la comunicazione delle azioni correttive, a seguito di Non conformità e/o Osservazioni segnalate sul rapporto di visita ispettiva;
 - e) se l'Agenzia ha apportato al suo sistema modifiche rilevanti che non siano state accettate dall'Autorità Competente Locale;
 - f) in presenza di importanti ristrutturazioni dell'Agenzia non comunicate all'Autorità Competente Locale;
 - g) in occasione di reclami che, accertati dall'Amministrazione, abbiano determinato sostanziali Non Conformità;
2. La sospensione da parte dell'Autorità Competente Locale è notificata per iscritto, precisando le condizioni per il ripristino della certificazione ed il termine entro il quale devono essere attuate.
3. Il ripristino Certificato di Conformità è subordinato all'accertamento dell'eliminazione delle carenze che avevano causato la sospensione stessa mediante una verifica ispettiva occasionale che verifichi la rispondenza del Sistema adottato dall'Agenzia a tutti i requisiti della Regola 1.4 della Convenzione OIL MLC 2006, Reclutamento.
4. La sospensione e l'eventuale ripristino Certificato di Conformità sono comunicati dall'Autorità Competente Locale all'Autorità Centrale di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.
5. La revoca del Certificato di Conformità può avvenire nei seguenti casi specifici:
 - a) quando si verifichino circostanze, quali quelle citate nell'articolo 9 del presente Decreto per la sospensione, che siano giudicate particolarmente gravi;



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

- b) se l'Agenzia sospende le sue attività per un periodo in generale superiore a sei mesi;
 - c) nel caso di Agenzia multisito, qualora la sede centrale o una delle sedi decentrate non rispetti i criteri necessari per il mantenimento del certificato.
 - d) nel caso di non rispetto degli obblighi di cui all'articolo 11 del presente decreto.
- 6. L'avvenuta revoca del Certificato di Conformità è notificata per iscritto all' Agenzia.
 - 7. La revoca del Certificato di Conformità è comunicata dall'Autorità Competente Locale all'Autorità Centrale di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto
 - 8. L'Agenzia che, dopo la revoca, intenda nuovamente accedere alla certificazione deve presentare una nuova domanda seguendo l'intero *iter* procedurale.

Art. 13

(Rinuncia alla certificazione)

- 1. L'Agenzia certificata può inviare una formale comunicazione di rinuncia alla certificazione all'Autorità Competente Locale, prima della scadenza del Certificato e, al momento della ricezione di tale comunicazione, l'Autorità Competente Locale avvierà la procedura per rendere non valido lo stato del Certificato.
- 2. L'Autorità Competente Locale comunica la rinuncia al Certificato di Conformità all'Autorità Centrale di cui all'articolo 3, comma 1 del presente decreto.

Il Direttore Generale
Dr. Enrico Maria Pujia

100



allegato 1

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministry of Infrastructures and Transport

CONVENZIONE SUL LAVORO MARITTIMO, MLC, 2006 MARITIME LABOUR CONVENTION, 2006

CERTIFICATO DI CONFORMITA' CERTIFICATE OF CONFORMITY

AUTORITA' MARITTIMA DI

Maritime Authority of

Registrato al n.

Registered at Number

Implementazione della Convenzione sul Lavoro MARITTIMO, OIL, MLC, 2006 - Regola 1.4. - Standard A.1.4 Servizio privato di reclutamento della gente di mare.

Implementation of the Maritime Labour Convention- Regulation 1.4 - Standard A.1.4 Seafarer recruitment private service.

AGENZIA PER IL LAVORO MARITTIMO - COMPANY

NOME - NAME	
INDIRIZZO - ADDRESS	
C.A.P. - POSTCODE	
PAESE- COUNTRY	
ELENCO SEDI DECENTRATE- LIST OF THE PERIPHERAL BRANCHES	

Si certifica che -This is to certify that
la

.....è stata sottoposta con esito positivo a visita ispettiva in
conformità con la Regola 1.4 - Standard a.1.4 della Convenzione sul Lavoro Marittimo MLC, 2006.
.....has been audited for compliance with Reg. 1.4 and Standard A.1.4
of the Maritime Labour Convention, 2006 and found satisfactory.

Emesso il/ issued on:.....

Valido fino al/Valid until.....

Il Comandante della Capitaneria di Porto

Timbro e firma dell'Autorità Marittima

Official Seal and Signature of duty authorized official

pea

Visita annuale.....
Annual inspection.....

Data.....
Date.....

Visita annuale.....
Annual inspection.....

Data.....
Date.....

Visita occasionale

Additional Survey

ROL